

ANNO & a Constantino part. 2. cap. 5. in su. consideretur, quod Confessio in Bulla præscripta, refertur ad Indulgentiam, & quod consequenter Confessio mortalium peccatorum usque ad terminum, quo Indulgentia fructus obtinetur, commissorum requiritur, jure ac merito docent, quod ille, qui confessus est, & Basilicarum visitationes incepit, si ante ultimam visitationem in mortale peccatum incidit, confiteri debet; quodque contritionis actus ad consequendum Jubilæum minime sufficiens est: Ad repetendam item Confessionem illum etiam obligari addunt, qui peccati alicujus in Confessione prius facta, per innoxiam oblivionem non enunciat, reminisceretur. Atque huic Nos solidiori sententia num. XLVII. ad hæcimus, Peccatorem ab onere iterandi visitationes Basilicarum jam factas absolventes, alteri tamen oneri obnoxium relinquentes, ut prius confiteri debeat, quam postremam compleat Basilicarum visitationem. Dictum est, Nos eum ab onere visitationes jam factas iterandi liberasse, cum questio circa hanc obligationem tunc solum locum habeat, quam admittit opinio, quæ statum gratiæ tamquam necessariam eo tempore, quo injuncta opera adimplentur, requirit, non autem quando necessitas status gratiæ reducitur ad novissimum opus, in quo Indulgentia obtinetur, quemadmodum Benzonius de Anno Jubilæi lib. 5. cap. 15. dub. 9. probe animadvertit.

§. 80. In præfenti Anni Sancti Jubilæo, sicut supra indicavimus, & sicut etiam in Bulla *Peregrinantes* sancitur, inter injuncta opera; Sanctam etiam Communionem enumeravimus. Cum vero quidam sint, qui per eorum etatem, ac naturalem mentis captum, ad Confessionem tantum, non autem ad Communionem admittuntur, aditum aperiri prævidimus disputationi, num scilicet hi, quos diximus. Jubilæi consequendi capaces sint; quæ quidem Questio ab Auditoribus in omnibus aliis Indulgentiis, in quibus pro opere injuncto Communio præscribitur, tractata est. In hac controversia quorundam opinio fuit, quod, quum hi, de quibus agitur, Communionis minime capaces sint, etiam consequendi Jubilæi incapaces remaneant, cum nihil vel impotentia, vel legitimum quodvis impedimentum proficit illi, qui nequit, vel impeditur, præscriptum ad Indulgentiæ consecutionem opus adimplere. Ita Lavorius part. 1. cap. 21. de Jubilæo num. 31. ratiocinatur, quum illum ne ipse, nec alii, qui ejusdem partis sunt, præsidium agnoscant in Facultate, quam forte Confessarius haberet, injuncta opera commutandi in favorem illius, qui ea exequi impeditur; tum quia hujusmodi Facultas commutationem Sanctæ Communionis non comprehendit; tum etiam quia eadem ad illos restringatur, qui casu aliquo impediuntur, ut sunt Moniales, in carcere detenti, ægroti, qui Basilicas visitare nequeunt, vel pauperes, qui elemosynam impertiri non possunt, quando inter opera injuncta elemosyna comprehensa est; ideoque ad illos extendi non possit, qui non per accidens, sed ex dispositione juris, ad præstandum id, quod in Jubilæi Bulla præscribitur, incapaces sunt. Atque hæc Passerini de Indulg. q. 46. Cardinalis de Lugo de Sacram. Penit. disp. 27. sect. 7. num. 118. Vanranst de Indul. quest. 7. num. 32. sententia est. Nec vero ex altera parte defaure, qui se mentis Summorum Pontificum interpretes sponte facientes, contenderunt, injunctum opus Communionis ad illos minime extendi, qui per etatem communicandi incapaces sunt, cum conditio hæc, quoad istos, de jure impossibilis sit; aut supponi debere; dari a Pontifice Confessarii Facultatem in aliud pium opus Communionem commutandi, etiam si id expresse non dixerit. Horum nomina apud Passerinum loco, supra citato, videre est. Nos vero ad hujusmodi, controversiam ac difficultatem tollendam, num. XLVIII. Confessarii Facultatem dedimus Communionem in aliud pium opus commutandi pro pueris illis, qui ad primam Communionem nondum admissi sunt, quique ex Parochi; vel Confessarii judicio, ad eum capacitatis gradum non pervenerunt, ut Anni Sancti decursu ad primam Communionem admitti possint.

De aliis declarationibus circa opera injuncta.

§. 81. Pauca alia in Constitutione *Corvucatis* sub capite declarationum supersunt, & quæ ad tollendas controversias aliis temporibus excitatas, magis

Confessione si riferisce all' Indulgenza, e che per conseguente richiede la Confessione de peccati mortali commessi infino al termine, in cui si ottiene il frutto di essa, insegnano fondatamente, che chi si è confessato, ed ha incominciato le visite delle Chiese, se cade in peccato mortale, prima dell'ultima visita, dee confessarsi, e che non basta l'atto di contrizione per conseguire il Giubbileo; e che lo stesso obbligo di ripetere la Confessione altringe anche colui, che si ricorda di qualche peccato mortale tacciato per innocente dimenticanza nella già fatta Confessione. Ed a questa più fondata sentenza abbiamo aderito nel num. XLVII. assolvendo il peccatore dal peso di ripetere le visite già fatte delle Basiliche, e lasciandolo sottoposto all'altro di doverli confessare prima di compire l'ultima visita delle dette Basiliche. Si è detto, averlo liberato dal peso di ripetere le visite già fatte; avendo luogo la questione di quest'obbligo sol quando si ammette l'opinione, che richiede come necessario lo stato della grazia nel tempo, in cui si adempiono le opere ingiunte; ma non quando la necessità dello stato della grazia si riduce all'ultima opera, in cui si ottiene l'Indulgenza, come al nostro proposito ben riflette il Benzonius de Anno Jubilæi lib. 5. cap. 15. dub. 9.

§. 80. Nel presente Giubbileo dell' Anno Santo, come di sopra si è accennato, ed anche viene stabilito nella Bulla *Peregrinantes*, abbiamo fra le opere ingiunte annoverata ancora la sua Comunione; ed essendovi alcuni, per la loro età e capacità naturale, ammessi alla Confessione, e non alla Comunione, si è preveduto aprirsi il campo alla questione, se i predetti siano capaci di conseguire il Giubbileo, questione già trattata dagli Autori in tutte le altre Indulgenze, nelle quali per opera ingiunta viene prescritta la Comunione. In questa controversia alcuni hanno opinato, che non essendo quelli, de' quali si tratta, capaci della Comunione, restano incapaci di conseguire il Giubbileo; non giovando l'impotentia, o qualunque altro legitimo impedimento, a chi non può, o è impedito d'adempire l'opera prescritta ad effetto di conseguire l'Indulgenza. Così discorre il Lavorio part. 1. cap. 21. de Jubilæo n. 31. senza che ad esso, e ad altri dello stesso partito, dia verun presidio la Facoltà, che avesse il Confessore, di commutare le opere ingiunte, a pro di chi è impedito d'esseguirle; sì perchè tal Facoltà non comprende la commutazione della santa Comunione, sì perchè è ristretta a quelli, che accidentalmente sono impediti, come sono le Monache, i carcerati, gli ammalati, che non possono far le visite delle Basiliche, o i poveretti, che non possono far limosina, quando la limosina viene annoverata fra le opere ingiunte; e però non può ampliarsi a quelli, che, non per accidente, ma per disposizione di ragione, sono incapaci di fare quanto è prescritto nella Bulla del Giubbileo. Questo è il sentimento del Passerino de Indulg. q. 46. del Cardinale de Lugo, de Sacram. Penit. disp. 27. sect. 7. n. 118. e del Vanranst de Indulg. q. 7. n. 32. Non è mancato chi facendosi interprete volontario della mente de' Sommi Pontefici, ha sostenuto, che l'opera ingiunta della Comunione non abbraccia quelli, che per l'età sono incapaci di comunicarsi, essendo una condizione de jure impossibile rispetto ad essi; o pure doverli supporre, che dal Papa dia ai Confessori la Facoltà di commutare ai predetti la Comunione in un'altra opera pia, ancorchè espressamente non l'abbia detto. I nomi di questi si possono vedere appresso il Passerini nel luogo citato. Ma Noi, per levare tale imbarazzo, nel n. XLVIII. abbiamo data ai Confessori la Facoltà di commutare l'opera ingiunta della Comunione in qualche altra opera pia, per li Fanciulli, che non sono stati per anche ammessi alla prima Comunione, e che, secondo il giudizio del Parroco, o del Confessore, non sono in grado di poter esser ammessi alla detta prima Comunione nel decorso dell' Anno Santo.

De' Fanciulli non arti alla Comunione.

§. 81. Restano nella Costituzione *Corvucatis*, dichiarate sotto il capo della dichiarazioni, alcune altre piccole cose, ma che servono per sempre più torreggiere.

magisque semper faciunt. Prima est sub n. XLIX. non opus esse in visitatione Basilicarum, ad indulgentiam consequendam, per Portam Sanctam ingredi, aut egredi, cum id in nulla Constitutione præscriptum sit, licet hujusmodi ingressus, & egressus pro opere supererogationis estimandus sit; quod etiam a Passerino de Indulg. q. 55. Quarti Tract. de Anno Sancto pag. 63. Pignatello eod. Tract. dub. 30. cap. 8. opportune animadvertunt est.

§. 82. Altera autem respicit casum, in quo per Anni Sancti progressum, aliquid, ut quandoque fieri consuevit, Indultum publicetur pro minuendo præfixo visitationum Ecclesiarum numero. Dubium hic igitur erat, num, si quis jam Basilicas visitasset, posset uti visitationibus jam factis, easdem computando in numero visitationum, quæ in Indulto præscriptæ essent. Alia præterea dubitatio erat, utrum, si ante Indulti publicationem numerum visitationum in eodem præscriptum jam compleisset, Indulto uti posset, nullam præterea aliam visitationem faciendo. Omnes hæc difficultates num. L. sublatae sunt, ea scilicet declaratione, quæ ibidem habetur, quod qui visitatione Basilicarum pro aliquot vicibus fecit, antequam Indultum publicaretur, visitationibus jam factis uti potest pro complemento numeri, qui in Indulto præfigurit; itemque, quod qui ante publicationem Indulti, visitationum numerum in ipso præfixum jam complevit, gaudere Indulto potest, dummodo aliam quatuor Basilicarum visitationem faciat, eamque unico die totam perficiat; quod quidem etiam a supra laudatis Auditoribus, Passerino de Indulgentiis quest. 47. Quarti Tract. de Anno Sancto pag. 133. & seq. ac Pignatello de Anno Sancto cap. 8. dub. 2. & seq. indicatur.

§. 83. Tertia est illa, de qua hic pauca subjungimus. In Constitutione nostra *Peregrinantes*, Basilicarum visitationem devote fieri debere, præcipitur, & ad consequendam Indulgentiam, pias Omnipotenti Deo preces adhibendas esse pro Sanctæ Ecclesiæ exaltatione, hæresum extirpatione, Catholicorum Principum concordia, & Christiani Populi salute, ac tranquillitate; verum nequaquam hic, sicut nec in aliis quidem Decretorum Nostrorum Constitutionibus, in quibus Anni Sancti indicti sunt, vocales, an mentales hujusmodi preces esse debeant, explicatur; ex quo quidem aliis temporibus controversiarum causa exorta est. Viva de Jubilæo quest. 8. art. 5. dub. 7. mentalem sufficientem esse existimavit. Constantinus part. 2. artic. 7. pag. 128. mentalem quidem sufficientem probabile esse dicit, verum vocalem esse tutiorem; Quarti pag. 178. alterutram satis esse affirmat; Cardinalis de Lugo de Penitent. disp. 27. sect. 7. num. 3. & Amort in quest. præd. in mater. Indulg. quest. 74. mentalem vocalem addere, tutius esse ajunt. Vanranst de Indulg. quest. 7. num. 20. solum mentalem, neque solum quidem vocalem, si notabiliter modica sit, sufficientem esse dicit; Et contra nimiam hanc orationis modicitatem tam ipse etiam Viva, quam reliqui superius citati Auctores exclamant, licet enim oratio brevis cum sensu ferventis pietatis adhibita, præscripto ac legi Constitutionis *Peregrinantes* satisfacere possit; plerumque tamen orationis brevitatis ex modico pietatis studio, aut parum propenso ad res spirituales animo, sive tædio, negligentique proficisci solet. Nos itaque ab illo- rum considerationibus nihil recedentes, ad n. LI. declaravimus, vocalem orationem pie adhibitam ad consequendam Indulgentiam sufficientem esse; laudandum eum, qui spiritu ac mente orat, dummodo tamen vocales aliquas preces orationi illi adjungat.

§. IX. De iterata acquisitione Jubilæi, & aliis declarationibus circa Facultates concessas pro Anno Sancto ventente.

De iterata acquisitione.

§. 84. VETUS illa questio fuit, num qui tempore Anni Sancti per triginta vicibus (quantum omnino ad Indulgentiam consequendam præscriptum est) Basilicas devote visitasset, concessis præterea etiam fuisset, ac Sanctam recepisset Communionem.

le controversie eccitate in altri tempi. La prima nel n. XLIX. non esser d'uopo per conseguire l'Indulgenza, visitando le Basiliche, l'entrare, o l'uscire per la Porta Santa; non essendo ciò stabilito in veruna Costituzione, quantunque quest'entrata, e quest'uscita debbansi valutare per un'opera di supererogazione; il che anche fu ben avvertito dal Passerini de Indulg. quest. 65. dal Quarti Tract. de Anno Sancto pag. 62. e dal Pignatello eodem tract. dub. 30. c. 8.

§. 82. La seconda appartiene al caso, in cui nel progresso dell' Anno Santo si spedisca, com'è solito alle volte di farsi, qualche Indulto di minorazione del numero prefisso delle visite delle Chiese. Dubitavasi, se avendo tal uno già visitate le Basiliche, potesse prevalersi delle visite già fatte, computandole nel numero delle visite stabilite nell'Indulto; e dubitavasi in oltre, se avendo, prima dell'Indulto, compiuto il numero delle visite in esso prefisse, potesse prevalersi dell'Indulto senza fare altra visita. Tutte queste difficoltà si sono tolte nel num. L. dichiarando, che chi ha visitate qualche volta le Basiliche prima che fosse pubblicato l'Indulto, può prevalersi delle visite fatte per compiere il numero prefisso nel detto Indulto; e dichiarando, che chi prima dell'Indulto ha compiuto il numero in esso prefisso delle visite, può godere dell'Indulto, purchè faccia un'altra visita delle quattro Basiliche, facendola tutta in un giorno; il che ancora veniva accennato dai sopradetti, Passerini de Indulgentiis quest. 47. Quarti Tract. de Anno Sancto pag. 133. & seq. e Pignatello de Anno Sancto cap. 8. dub. 2. & seq.

§. 83. La terza è la seguente. Nella nostra Costituzione *Peregrinantes* viene stabilito, che la visita delle Basiliche debba esser devota, e che per conseguire l'Indulgenza debbasi pregare il Signor Iddio per l'esaltazione della Santa Chiesa, estirpazione dell'eresi, concordia de' Principi Cattolici, salute e tranquillità del popolo Cristiano; ma non si dice, come nemmeno è stato detto nelle altre Costituzioni de' nostri Predecessori, nelle quali si sono intimati gli Anni Santi, si fer l'orazione debba essere vocale, o se basti, che sia mentale; il che altre volte ha dato occasione a controversie. Il Viva de Jubilæo quest. 8. art. 5. dub. 7. ha creduto, che basti la mentale; Il Constantini part. 2. art. 7. pag. 128. disse esser probabile, bastare la mentale, ma esser più sicura la vocale; Il Quarti pag. 178. che basti o l'una, o l'altra; Il Cardinale de Lugo de Penitentia disp. 27. sect. 7. num. 3. e l'Amort in questionibus prædictis in materia Indulgentiarum quest. 74. esser più sicuro alla mentale aggiungere anche la vocale; Il Vanranst de Indulgentiis quest. 7. num. 20. che non basti la sola mentale, e nemmeno basti la sola vocale notabiliter modica. E contra la foverchia modicità dell'orazione esclamarono anche il Viva, e gli altri accennati, perchè sebbene una breve orazione, fatta con gran fervore, può soddisfare all'intenzione della Bulla *Peregrinantes*; per lo più però la brevità dell'orazione suol procedere dalla poca divozione, o dal poco affetto agli esercizi spirituali, o da negligenza e tedio. E Noi senza punto dipartirci da queste considerazioni, abbiamo dichiarato al num. LI. bastare per conseguire l'Indulgenza la pia orazione vocale; doverli lodare chi ora mentalmente, purchè però v'aggiunga ancora qualche vocale orazione.

§. IX. Dell' iterato acquisto del Giubbileo, ed altra dichiarazioni circa le Facoltà concedute per il corrente Giubbileo.

De iterato acquisto del Giubbileo.

§. 84. A Ntica è stata la questione, se nel tempo dell' Anno Santo avendo taluno di- votamente visitato le Basiliche trenta volte; quanto è stato prescritto per conseguir l'Indulgenza, essendosi anche confessato e comunicato, e potendo però

ANNO JUBILÆI.

Dell' iterato acquisto del Giubbileo.

ANNO JUBILAEI

munionem, ac ideo se Indulgentiae fructum consecutum esse considerare possit, iterum ipsum consequi valeat, visitationem Basilicarum ad praescriptum numerum iterando, iterumque confitendo, & communicando, Hujusmodi controversia a Johanne de Anania in parvo suo de Anno Sancto Tractatu indicata, atque ab aliis postea iterum resumpta fuit. Filiucci tom. 1. tract. 8. cap. 10. de Jubileo n. 261. opinio in eam propendebat partem, ut operibus injunctis repetendis Jubileum denuo acquireretur; verum postea, rursus a Congregatione Concilii Anno 1620. rem contra decisam esse, ab hac sententia discessit; Vanranst de Indulgentiis quest. 6. n. 15. Jubileum iterum acquiri non posse contendit, etiam si opera injuncta adimpleantur. Navarrus de Jubil. & Indulg. notab. 32. sub num. 46. nihil in Bullis Anni Sancti iteratae Jubilaei acquisitioni contrarium reperiri considerans, partes illius opinionis amplectitur, quae in favorem illorum est, qui opera injuncta repetunt; Navarro Benzon. de Anno Jubilei lib. 5. cap. 15. dub. 23. subscribit; Et haec communis sententia dici potest, quemadmodum apud Vivam de Jubileo quest. 6. art. ult. Constantinum de Anno Sancto part. 2. cap. 6. quest. 9. pag. 123. Quarti de Jubileo Anno Sancto pag. 53. & seq. videre est. Constantinus porro ita a Pontifice Urbano VIII. declaratum fuisse refert, & Congregationis Concilii declarationem a Filiucci nominatam minime authenticam esse affirmat. Nos autem de hac alias proposita controversia mentem nostram n. LII. declarare opportunum existimavimus. Etenim considerantes, minime hic agi de duarum hebdomadarum Jubileo; verum de Jubilaeo, quod annum integrum perdurat; non de operibus injunctis agi, quae pluries in die adimpleri possunt, quemadmodum fit, quando Plenaria Indulgentia illis conceditur, qui certis, ac praescriptis diebus certam Ecclesiam visitaverint; in quo quidem statu rerum, etiam si pluries in die Ecclesiae illius visitatio fiat, unica tantum Indulgentia acquiri potest, juxta Decretum Congregationis Indulgentiarum a san. mem. Innoc. P. XI. expresse approbatum, ac die 7. Martii 1678. rite ac secundum legis formulas promulgatum, in quo ita legitur: *Semel dumtaxat in die plenariam Indulgentiam in certis diebus Ecclesiam visitantibus concessam, vel aliud pium opus peregrinantibus, lucrisiferi; verum de visitationibus agi numero non paucis, Basilicarum quae inter se distite, ac distantes sunt, quaeque non nisi multis ac distinctis diebus fieri possunt, minime dubitavimus declarare, posse pluries per Annum Sanctum, injuncta opera iterando, Sanctam Indulgentiam acquiri. Diximus, injuncta opera iterum repetendo, acquiri denuo posse Indulgentiam. Verum quoniam in Jubilaeo Indulgentiae adjuncti sunt alii favores, & gratiae; in eadem Constitutione, atque eodem s. declaravimus, qui semel illarum participes factus est prima vice, qua Jubileum consecutus fuit, iterum earum participem fieri non posse, si post primam Jubilaei acquisitionem, iterum in censuras incurrit, aut casus reservatos commiserit, vel novis Votorum commutationibus, aut Dispensationibus indigeat.*

De Facultatibus abfolvendis ab haereticis extrinsecata.

§. 85. Quum in dicta Constitutione: *Convocatis*, de iis actum est, quae Penitentiaris Basilicarum Minoribus concessa sunt; ad n. VII. expressa mentio facta est Facultatibus abfolvendis ab haereticis extrinsecata; illam tamen Facultatem intra certos limites restringendo, qui in supra citato s. indicati sunt. Sed quoniam inter Facultates Confessariorum a Cardinali Vicario per Annum Sanctum specialiter deputatis datas ad num. XXXVI. ampla Facultas abfolvendi a Censuris in Bulla *Cena* reservatis concessa est, ex quo aliqui contenderunt, posse etiam deduci Facultatem abfolvendi ab Haereticis ad extrinsecum deducta, de qua in dicta Bulla in Cena Domini mentio fit; declarare opportunum putavimus, sicut in num. LIII. declaravimus, id minime subsistere; cum hujusmodi Facultas expresse semper nominari debeat, nec unquam vigore cujusvis verborum amplitudinis concessa dici possit; quemadmodum statutum fuit a Decessore Nostro Alexandro VIII. in Decreto, quod in Congregatione Sanctae Inquisitionis coram se habita condidit: *Sanctissimus Dominus Noster Alexander Papa VII. sub die 23. Martii 1656. inbherendo declarationibus alias a*

supporre d'aver conseguito il frutto del Giubbileo, e possa di nuovo conseguirlo, facendo un'altra volta la visita nel numero prescrito delle Basiliche, e di nuovo confessandosi, e comunicandosi. Fu indicata questa controversia da Giovanni d'Anania nel suo piccolo Trattato dell' Anno Santo, e fu poi riassunta dagli altri. Il Filiucci tom. 1. tract. 8. c. 10. de Jubileo n. 261. farebbe stato d'opinione, che, ripetendosi le opere ingiunte, si conseguisse di nuovo il Giubbileo; ma poi abbandonò questo sentimento, col supposto, che il contrario fosse risoluto dalla Congregazione del Concilio nell'anno 1620. Il Vanranst de Indulgentiis quest. 6. num. 15. sostiene, non potersi acquistare la seconda volta il Giubbileo, ancorchè si adempiano le opere ingiunte. Il Navarro de Jubil. & Indulgentiis notab. 32. sub num. 46. considerando, non esservi nelle Bolle dell' Anno Santo cosa contraria al nuovo acquisto del Giubbileo, si fa parziale dell'opinione favorevole a chi riparte le opere ingiunte; al Navarro aderisce il Benzonio de Anno Jubilei lib. 5. c. 15. dub. 23; e questa può dirsi la Sentenza comune, come può vederli nel Viva de Jubileo quest. 6. art. ult. nel Constantini de Anno Sancto part. 2. cap. 6. quest. 9. pag. 123. nel Quarti de Jubileo Anno Sancti pag. 53. & seq. Ed il Constantini riferisce essere stato così dichiarato anche dal Pontefice Urbano VIII. e non essere autentica la dichiarazione della Congregazione del Concilio, nominata da Filiucci. Abbiamo creduto bene il dichiarare nel num. LII. la nostra mente sopra questa altre volte proposta controversia; ed avendo considerato, non trattarsi ora d'un Giubbileo di due Settimane, ma d'un Giubbileo, che dura un anno intero; non trattarsi d'opere ingiunte, che possano adempirsi più volte in un giorno, come accade quando si concede l'Indulgenza plenaria a chi ne tali giorni determinati visita la tal Chiesa; nel quale stato di cose, ancorchè più volte in un giorno si faccia la visita della Chiesa, non si può che acquistare una sola Indulgenza per giorno, giusta il Decreto della Congregazione delle Indulgentie espressamente approvato dalla Santa memoria d'Innocenzo XI. e legalmente promulgato ai 7. di Marzo 1678. in cui così si legge: *Semel dumtaxat in die plenariam Indulgentiam in certis diebus Ecclesiam visitantibus concessam, vel aliud pium opus peregrinantibus, lucrisiferi*, ma trattarsi di numerose visite di Basiliche, distanti l'una dall'altra, che non possono farsi, se non in molti giorni distinti; non abbiamo avuta difficoltà di dichiarare, potersi più volte nell' Anno Santo, ripetendosi più volte le opere ingiunte, conseguire la Santa Indulgenza. Si è detto, potersi acquistare di nuovo l'Indulgenza, ripetendosi di nuovo le opere ingiunte. Ma perchè nel Giubbileo all'Indulgenza sono aggiunti altri favori e grazie, abbiamo nella stessa Costituzione, e nel medesimo s. dichiarato, che chi n'è stato partecipe, quando la prima volta prese il Giubbileo, non ne possa esser partecipe, se dopo il primo acquisto del Giubbileo è incorso di nuovo nelle censure, o ha commesso casi riservati, o ha bisogno di nuove commutazioni di Voti, o Dispense.

§. 85. Quando in detta Costituzione: *Convocatis* si è parlato di quanto si concede ai Penitencieri minori delle Basiliche, si è fatta al num. VII. espressamente menzione della Facoltà di assolvere dall'eresia estrinsecata, restringendo però tale Facoltà dentro alcuni confini espressi nel sopraccitato s. Ma perchè nelle Facoltà date ai Confessori deputati dal Cardinal Vicario specialmente per l' Anno Santo al num. XXXVI. si è data un' ampia Facoltà di assolvere dalle censure riservate in Bulla *Cena*, e da quest' ampia Facoltà taluno ha preteso potersi dedurre anche la Facoltà d'assolvere dall'eresia estrinsecata di cui si fa menzione nella detta Bolla in *Cena Domini*; abbiamo creduto opportuno di dichiarare come dichiariamo nel num. LIII. non essere ciò sussistente; dovendo tal Facoltà esser espressamente nominata, nè mai potendo pretendersi concessa in vigore di qualunque ampiezza di parole; come fu stabilito dal nostro Predecessore Alessandro VIII. in un Decreto, che fece in una Congregazione del Sant' Ufficio tenuta avanti di lui: *Sanctissimus Dominus Noster Alexander Papa VII. sub die 23. Martii 1656. inbherendo declarationibus alias a*

Della Facoltà di assolvere dall'eresia estrinsecata.

ANNO JUBILAEI

Predecessoribus suis factis, ad removendam omnem dubitandi occasionem, & ne circa id in posterum ullo tempore hesitari contingat, cum crimen haerese praeter ceteris gravissimum specialiter nota dignum sit, decrevit, Facultatem abfolvendi ab haereticis, in Jubileis, vel aliis similibus concessionibus non censeri comprehensam, nisi expressis verbis concedatur Facultas abfolvendi ab haereticis. Tam de controversia ante Decretum agitata, quam de eadem per Decretum profusè sublata, fufe a Nobis actum est in quadam Notificatione, dum Bononiae resideremus, publicata, quae numero quarta est tam in Italica, quam in Latina editione.

De iis, qui post Confessionem a proposito acquirendi Jubilaei recedant, in jacta opera minime prosequentes.

§. 86. Dictum superius fuit, eum, qui Facultates habet, quae per Annum Jubilaei conceduntur, eisdem non nisi cum illis Penitentibus uti posse, qui sinceram habent Jubilaei consequendi voluntatem, quique ex hoc animo injuncta ad ejusdem consecutionem opera adimplendi ad consentiendum accedunt. Illud reliquum erat dubium erigendum, num videlicet, si is qui antea in animo sibi proposuerat omnia, quae ad hunc finem necessaria sunt, adimplere, consilium mutet, nec praescripta opera adimpleat, in censuras, a quibus absolutus fuit, recidat, ac obtente ab eo Votorum commutationes, ac Dispensationes abolute intelligantur. Verum, quoniam absolutus a censuris in casu, de quo agitur, minime quidem cum recidantia, sed absolute data est, ac datur, idcirco in eadem Constitutione *Convocatis* num. LIV. declaravimus, illum nequaquam censuris, a quibus solutus fuerat, innodatum, aut gratiae commutationum, ac dispensationum obtenturam expertem remanere. Ita post allegatos Auctores antiquiores, Giribaldi tract. 7. de Sacram. Pœnit. cap. 21. dub. 4. & Viva de Jubileo quest. 11. art. 4. ratiocinantur. Et quamquam praedictorum Auctorum prior a mortali peccato illum eximat, qui mutato consilio, ea non adimplet, quae ad Jubilei consecutionem reliqua erant, alterius tamen sententia, quae, adhibita Suarez, Vasquez, & Filiucci auctoritate, eundem lethalis culpae reum facit, subsistentia culpa est; et eo scilicet, quod in materia gravi contraverit intentioni ac menti illius, qui Facultates Confessariorum concessit; quas quidem ille, qui Facultatem medium ad Jubileum consequendum, est impertitus; Penitens vero, in actu, quo absolutionem a censuris recipit, ac favores & gratias per occasionem Jubilaei datas in se admittit, ad reliqua injuncta opera exequenda sese obligavit, quemadmodum etiam superius animadvertimus fuit.

§. X.

§. X.

De Facultatibus ceterorum Confessariorum Urbis, qui in numero Penitentiariorum non sunt, neque ex iis, qui a Cardinali Vicario per Annum Sanctum specialiter deputantur.

Delle Facoltà degli altri Confessori di Roma, che non sono nel numero de' Penitencieri, o degli specialmente deputati dal Cardinal Vicario per l' Anno Santo.

§. 87. Praeter Penitentiariorum Basilicarum ordinarios, atque illos, qui eisdem per occasionem Anni Sancti adjunguntur, ac praeter Confessariorum etiam a Cardinali Vicario per Annum Sanctum deputatos, alii item ordinarii Confessarii Romae sunt, de quibus in Bulla *Convocatis* actum est; ut sint qui ceteros coadjuvare, & suam pro sollicita Penitentium, qui hoc Anno Sancto Romam adventuri sunt, expeditione, praestare operam possint.

§. 87. Oltre i Penitencieri delle Basiliche ordinarij, ed oltre gli aggiunti ad essi nell' occasione dell' Anno Santo, ed oltre i Confessori pure deputati per l' Anno Santo dal Cardinal Vicario, altri Confessori ordinarij sono pure in Roma, de' quali si è parlato nella Bolla *Convocatis*, acciò siano in grado di poter dare aiuto e mano a sbrigare i Penitenti, che verranno a Roma per l' Anno Santo.

§. 88. Hi vero ordinarii duplicis generis sunt. Alii Regulari sunt, qui a Superioribus suis ac Regularibus Praelatis ad subditorum Regularium audiendas Confessiones deputantur. Alii autem Regulares insuper a Cardinali Vicario pro saecularium Confessionibus excipiendis approbationem habent. Atque hinc postremis in Constitutione: *Convocatis* num. XLI. omnes, respectu Penitentiariorum Regularium Collegiarum suorum, Facultates attributae sunt, quae Confessariorum a Cardinali Vicario Romae per Annum Sanctum deputatis sunt concessae: ac insuper adjuncta eisdem auctoritas est supradictis ab irregularitate dispensandi, quam propter censurarum violationem, dummodo occulta sit, incurriscent; idque per integrum Anni Sancti cursum; ea tamen conditione, ut praedicti Regulares a Cardinali Vicario pro audiendis saecularium Confessionibus approbati,

§. 88. Sono questi ordinarij di due forti: Alcuni sono Regulari deputati dai loro Superiori, e Prelati Regulari; Altri poi Regulari hanno di più l' approvazione del Cardinal Vicario per poter sentire le Confessioni de' Secolari. Ed a questi ultimi nella Costituzione: *Convocatis* num. XLI. si sono comunicate rispetto a Penitenti Regulari loro Colleghi, tutte le Facoltà, che si sono date ai Confessori deputati dal Cardinal Vicario di Roma per l' Anno Santo: e di più si è loro aggiunta l' autorità di dispensare i suddetti dall' irregolarità, che avessero incorso per la violazione delle censure, purchè sia occulta, e ciò per tutto l' Anno Santo; con questo però, che i predetti Regulari approvati dal Cardinal Vicario per sentire le Confessioni de' Secolari, non possano prevalersi della detta Facoltà d' assolvere e dispen-

§. 86. Di sopra si è detto, non potere chi ha le Facoltà, che si concedono nell' Anno Santo, prevalersene, se non con que Penitenti, che sinceramente vogliono conseguire il Giubbileo, e che vengono a confessarsi con un vero proposito d' adempire le opere ingiunte per conseguirlo. Restava il dubbio, rispetto a quello, che avendo avuto il buon animo di fare quanto doveva, di poi si pente, e non edempie, se ricada nelle censure, dalle quali fu assolto, e s' intendano cassate le commutazioni de' Voti, e Dispense già ottenute. Ma, giacchè l' assoluzione delle censure non è stata data, nè si dà cum recidantia nel caso, di cui si tratta, ma si dà assoluta; nella medesima Costituzione *Convocatis* num. LIV. abbiamo dichiarato, non restare il predetto innodato dalle censure, dalle quali è stato prosciolto, nè essere restato privo della grazia delle commutazioni e dispense ottenute. Così, dopo avere allegati i più antichi, discorrono il Giribaldi tract. 7. de Sacram. Pœnit. cap. 21. dub. 4. ed il Viva de Jubileo quest. 11. art. 5. E sebbene il primo de' detti Autori essenti dal peccato mortale, chi cangiato pensiero, non fa quello, che resta de fare per conseguire il Giubbileo; ragionevole però e sussistente è la sentenza del secondo, che lo fa reo di peccato mortale, allegando il Suarez, ed il Filluccio, per la contravvenzione in materia grave alla mente ed intenzione di chi ha concesute le Facoltà ai Confessori, avendole concesute come un mezzo per conseguire il Giubbileo, ed essendosi obbligato il Penitente ad eseguire il restante delle opere ingiunte, nell' atto, in cui ha avuta l' assoluzione dalle censure, ed ha accettati i favori, e le grazie date nell' occasione del Giubbileo; come anche di sopra fu avvertito.

Di quelli, che dopo la Confessione, recedono dal proposito di acquistare il Giubbileo, non proseguendo le opere ingiunte.

ANNO dicta facultate absolvendi ac dispensandi, non nisi erga ante nominatos Regulares suos, uti possint; qui quidem Regulares, si quando opus fuerit, ad eosdem, non vero ad alios, qui a Superioribus suis tantummodo ad excipiendas Regularium Confessiones deputati sunt, recurrere possunt.

§. 89. Alii poro ex Sæculari Clero ordinarii Confessarii reperuntur, qui cum solita quidem Cardinalis Vicarii approbatione ac licentia Sæcularium Confessiones excipiunt, verum qui minime ab eodem speciali per Annum Sanctum deputati sunt. Atque his quidem nihil datur, nihilque auferitur, si aliquam forte absolvendi, aut dispensandi legitimam facultatem habeant. Idem vero plane quoad Regulares, qui cum Cardinalis Vicarii approbatione Sæcularium audiunt Confessiones, a Nobis dicitur, quum respectu Sæcularium, aut eisdem addere, aut aliam quancumque, quam ex alio titulo habeant, legitimam facultatem demere mens Nostra non sit. Nam constitutio nostra, quæ incipit: Cum Nos nuper, solos Confessarios, qui sunt extra Urbem, comprehendit; quorum Facultates, Anno Sancto durante, remanent suspensæ, five ex intuitu, & occasione Indulgentiarum, five ex alia quilibet disparata, ac minime Indulgentias respiciente causa, concessæ forent; quemadmodum alibi in hac eadem epistola comprobatur est; eadem autem Constitutio: Cum Nos nuper, Confessarios non comprehendit Urbis Romæ, in qua sane ad excolendam per Annum Sanctum Domini vineam magno operariorum numero opus est.

§. 90. Illud modo advertendum, ut huiusmodi Confessarii super Facultatibus, quas habere se arbitrantur, rectum examen instituant; cum ex a privilegiis legitimis, non revocatis, quæque in usu sint, proficisci debeant, juxta Decretum sanctæ memoriæ Clementis XI. die 3. Maji 1711. pro Confessariis Urbis conditum, & per bon. mem. Cardinalem Petram tom. 5. Constit. Apostolicar. ad Constit. 19. Sixti IV. num. 14. pag. 172. Romane editionis, typis editum.

§. 91. Habetis igitur, dilecti Filii, quæcumque exponere vobis necessarium judicavimus; ut, graviorum controversiarum, quæ aliis temporibus excitatæ, per nostras Constitutiones occasione hujus Jubilæeditas de medio tollantur, earumque solutionum compendium quoddam a Nobis elaboratum pro oculis habentes, ministerium vestrum accurate & exacte, quod maxime optamus, implere valeatis; ad quem etiam finem adjumentum Vobis allaturam arbitramus Encyclicam alteram Epistolam nostram die 26. Junii Anni vertentis datam de Preparatione ad Annum Sanctum, quam itidem ut legatis, & consideratis, etiam atque etiam monemus. Neque vero mirum quidquam Vobis videri debet, si in hac Epistola nostra, quam in præfens exhibemus, recentibus Auctoribus plerumque usi sumus, nequamquam similes Patrifamilias, qui profert de Thesuro suo nova, & vetera; etenim, cum controversiæ ut plurimum a recentibus Auctoribus, atque ab iis, qui de Anno Sancto scripserunt, excitatæ sint; iidem Nos etiam plerumque uti necessitas cogit. Interim autem Paterna Vos charitate complectentes, Apostolicam Vobis Benedictionem ex animo impertimur.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 3. Decembris 1749. Pontificatus Nostri Anno Decimo.

PEREGRINORUM

Et Advenarum Anno Jubilæi Romam aduentum Cause Civiles, & Criminales certis Judicibus summariæ expediendæ committuntur.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Moto proprio &c.

ESSENDOCI somnamente a cuore, che i Pellegrini, Ospiti, e Forestieri, che verranno in questa nostra Città di Roma per il prossimo Anno Santo, non solamente sieno benignamente accolti, e ricevuti, ma in oltre, che in qualunque Controversia, che pos-

dispensare, se non sopra i suddetti loro Regolari; che in caso di bisogno possono ricorrere ad essi, ma non agli altri semplicemente deputati dai loro Superiori per sentire le Confessioni de' Regolari.

§. 89. Altri poi Confessori ordinari si ritrovano del Clero secolare, che ricevono le Confessioni de' Secolari colla solita approvazione e licenza del Cardinale Vicario, ma che non sono stati specialmente deputati da esso per l'Anno Santo. A questi nulla è data, e nulla si leva, quando mai avessero qualche legitima Facoltà di poter assolvere o dispensare. Lo stesso pure si dice rispetto ai Regolari, che coll'approvazione del Cardinal Vicario sentono le Confessioni de' Secolari, non intendendo Noi di accrescere, o levar loro, rispetto a Penitenti secolari, qualsivoglia altra Facoltà legitima, che per altro capo avessero; comprendendo la nostra Costituzione sospensiva: Cum Nos nuper, i soli Confessori, che sono fuori di Roma, e la Facoltà de' quali sono, durante l'Anno Santo, sospese; o fossero state concesse per causa, e per occasione delle Indulgenze, o per qualsivoglia altra causa disparata, e non riguardante le Indulgenze, come altrove in questa stessa lettera si è comprovato, e non comprendendo la detta Costituzione; Cum Nos nuper, i Confessori di Roma, che ha bisogno di buon numero d'operaj per coltivare la vigna del Signore nell'Anno Santo.

§. 90. Sta dunque il punto nel retto esame, che facciano i detti Confessori, in ordine alle Facoltà, che essi pretendono avere; dovendo esse derivare da legittimi privilegi, non revocati, e che siano in uso, secondo il Decreto della santa memoria di Clem. XI. die 3. Maggio 1711. fatto pe' Confessori di Roma, stampato dalla buona memoria del Cardinal Petra, tom. 5. Constit. Apostolicar. ad Constit. 19. Sixti IV. num. 14. pag. 172. nell'edizione di Roma.

§. 91. Ed ecco, quanto, o dilecti Figli, abbiamo creduto necessario esporvi; acciò, avendo in sequela delle nostre fatiche ridotto in compendio lo scioglimento delle maggiori controversie, che in altre occasioni eccitate, sono tolte di mezzo dalle nostre Constitutioni fatte per l'Anno Santo, siete in grado di poter esattamente, come vivamente v'inculchiamo, ademprire il vostro ministero; al qual fine crediamo ancora poter contribuire l'altra nostra Lettera Circolare del 26. di Giugno di quest'anno, sopra la Preparazione all'Anno Santo, che pure v'inculchiamo di leggere e di considerare. Né dovete punto maravigliarvi, se in questa nostra presente Lettera ci siamo per lo più prevaluti d'Autori moderni, non avendo imitato il Padre di famiglia, che mette fuori dal suo tesoro nova, & vetera; imperocchè essendo le controversie state eccitate per lo più da Autori moderni, e da quelli, che hanno scritto sopra l'Anno Santo, è stato preciso per lo più prevalersi di essi. Ed in tanto abbracciandovi, con pienezza di cuore vi diamo l'Apostolica Benedizione.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 3. Decembris 1749. Pontificatus Nostri Anno Decimo.

sa loro occorrere nel tempo della loro permanenza in essa nostra Città, sia loro amministrata, senza veruna formalità di Giudizio, pronta e speditissima Giustizia; Ci siamo perciò determinati di dare i seguenti provvedimenti. E primieramente volendo, e dichiarando, che per Forestieri, Ospiti, e Pellegrini debbano intendersi per l'effetto presente, tutti quelli, che dal primo giorno del prossimo Dicembre 1748. fino a tutto Gennaio 1751. verranno, o saranno venuti a dimorare per qualsivoglia tempo; e tanto dentro la Città di Roma, che negli Sobborgi, Cafoli, Ville, Orti, e Vigne per lo spazio intorno alle Mura di miglia cinque per ogni parte, di qualunque siano sesso, età, e qualità, condizione, e professione, Laici, ed Ecclesiastici, e tanto Regolari di qualunque Ordine, Congregazione,

De Causis Fiscalibus.

zione, ed Istituto, esenti, o non esenti, niuno affatto escluso, e nè tampoco quegli Esteri, che non godono della Communione della nostra Santa Romana Chiesa; Ed avendo nella presente nostra Cedola di Moto proprio per espresso, e di parola in parola registrato l'intero tenore di ogni e qualunque cosa necessaria da esprimerli.

§. 1. Di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Potestà vogliamo, e decretiamo, che accadendo alcuna Controversia Civile tra li suddetti Pellegrini, Ospiti, e Forestieri da una, e la nostra Camera Apostolica, oppure Capitolina, loro Ministri, Uffiziali, Appaltatori, Supplattatori dall'altra parte, per causa di qualsivoglia Gabbella, o di altro qualunque Dritto d'introduzione, Transito, estrazione, o Contrattazione di qualunque Roba, o Merci, ed anche di Cavalli, ed altri Animali, non però per Mercimonio, ma per uso proprio solamente di essi Forestieri, tanto per Acqua, che per Terra, o per altra qualsivoglia Causa Fiscale; debba questa conoscersi, e terminarsi ad ogni richiesta estragiudiziale del Pellegrino, Ospite, o Forestiero, dal nostro Monsignor Tesoriero Generale; o da per se stesso, o per mezzo di altra Persona idonea, che a lui piacerà deputare, senz'alcuna formalità di Tribunale e di Giudizio, all'impiedi, e senz'alcuna spezione di Mandato, inteso prima verbalmente, o anche non inteso, come a lui piacerà, Monsignor Commisario di essa nostra Camera, rispettivamente il Fiscale di Campidoglio, e per via meramente economica, privatamente ed esclusivamente a qualunque altro Giudice, o Tribunale, eziandio superiore al detto nostro privato, e munito di qualsivoglia amplissima, e specialissima facoltà, tanto della detta nostra Camera, quanto della suddetta Capitolina, e rimossa qualunque appellazione, ricorso, anche in devolutivo, purchè però quella non s'interponga, o questo non si dimandi dallo stesso Forestiero, Ospite, o Pellegrino, a cui solamente, e non al Fisco, o luo Appaltatore, debba esser lecito di appellare, e ricorrere, quando mai si credesse gravato dal suddetto Monsignor Tesoriero, a condizione però di osservare in tal caso la solita strada giudiziale avanti i Giudici, e tribunali competenti.

De aliis Civilibus.

§. 2. Accadendo poi alcuna Controversia Civile, in cui non abbiano interesse nè la nostra Camera, nè la Camera Capitolina, o tra due, o più de' suddetti Ospiti, Pellegrini, o Forestieri, o tra un Forestiero da una parte, ed uno, che non sia Forestiero dall'altra, per causa, occasione, e pretesto di qualsivoglia Contratto, tanto nominato, che innominato, tanto ridotto, che non ridotto in scritto, sopra cose mobili, o fementi, o per qualunque Locazione tanto espressa, che tacita, di Palazzi, o Case, Stanze, Rimesse, o Stalle dentro la Città, e Circondario suddetto; di Carrozze, Caleffi, Carrette, o Carri, Cavalli, Muli, o altre Bestie da trasporto, o da soma, Letti, Apparat, ed ogni altra sorta di Suppellettili, o anche di quelle Opere personali, che sogliono prestarsi a Forestieri da Servitori, Cuochi, Camerieri, ed altri simili Familiari, interpreti, o Maestri di Lingue, o Sensali di Contratti, Introduitori, Condottieri, Antiquari, e Nomenclatori; e finalmente per causa di Alloggi, Cibarie, e Alimenti; preso il nome di Alimenti nel suo più ampio, e largo significato; tutte queste Controversie, e caduna di esse, di pari nostro Moto proprio, scienza, e pienezza di potestà vogliamo, che debbano conoscersi, e terminarsi, con tutti li loro annessi, e connessi, emergenti, ed incidenti, da Monsignor Gio: Carlo Molinari, Protonotario Apostolico, ed uno de' PONENTI della nostra Consulta, o in suo nome da altra Persona idonea, che a lui piacerà deputare, ad ogni richiesta stragiudiziale del Pellegrino, Ospite, o Forestiero, Manu Regia, all'impiedi, senz'alcuna formalità di Tribunale e di Giudizio; e senza alcuna rilasazione, e spezione giudiziale di Mandato, e per via meramente economica, intesa soltanto verbalmente l'altra Parte, e con facoltà amplissima, ed illimitata di rescindere, ed annullare, e moderare qualsivoglia de' suddetti contratti, e di ridurre i prezzi, mercedi, pignoni, e noliti, che a lui pareranno eccessivi, ed eccessive, ai limiti dell'equo e dell'onesto, privatamente, ed esclusivemente ad ogni altro Giudice, e Tribunale, ancorchè

Bullar. Rom. Bened. XIV. Tom. III.

ANNO Camerale, e privativo di questa nostra Città di Roma, quantosivoglia privilegiato, e privilegiatissimo, e per cui comprendere abbotgnasse farne individua e speciale menzione, e rimossa qualsivoglia appellazione, e ricorso, anche in devolutivo, purchè però quello non s'interponga, o questo non si dimandi dallo stesso Forestiero, Ospite, o Pellegrino, a cui solamente, e non all'altra Parte sarà lecito di appellare, o ricorrere, quando mai si credesse gravato del Prelato suddetto, a condizione però di osservare in tal caso la solita strada giudiziale avanti i Giudici, e Tribunali competenti, come poc' anzi stabilimmo rispetto alle Cause Fiscali: ed in oltre con la facoltà al suddetto Monsignor Molinari, per la pronta esecuzione degli Ordini, che da lui si daranno, di servirsi delli Ministri, ed Ufficiali di qualunque Corte, e Tribunale, e di procedere alla pignorazione de' Beni, o anche carcerazione contro chiunque ricusasse di ubbidire.

§. 3. Rispetto finalmente alle Cause Criminali tanto attive, che passive, che potranno accadere, o tra un Forestiero, e l'altro, o tra un Forestiero da una parte, ed uno, che non sia Forestiero dall'altra, di simile nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Pontificia autorità vogliamo, che debbano conoscersi, e terminarsi il più prontamente, e spediatamente, che sia possibile, secondo la natura, ed esigenza della Causa, dal nostro Monsignor Governatore di Roma, o con il Voto, o anche senza il Voto della sua Congregazione, ancorchè quello, che non è Forestiero, sia talmente privilegiato per qualunque causa, titolo, e ragione, che recondo le Constitutioni Apostoliche o nostre, o de' nostri Predecessori, o per altro qualunque privilegio, non possa esser giudicato da detto Monsignor Governatore, ma debba esser giudicato da altro Giudice privato, di qualunque preminenza, e dignità egli sia, e ancorchè degno di speciale, e specialissima menzione, eccettuando solamente il Tribunale della nostra inquisizione. E nascendo alcuna questione di pertinenza in qualunque Controversia, o Causa, tanto attiva, che passiva di alcuno de' suddetti Forestieri, Ospiti, e Pellegrini, non debba attendersi altra Citazione, che segnata di mano del nostro Monsignor Uditor.

§. 4. Dichiariamo però, che le suddette Giurisdizioni private, e facoltà straordinarie da Noi date, o comunicate per causa del prossimo Anno Santo, e in favore, difesa, e sicurezza della Pellegrini, Ospiti, e Forestieri, a Monsignor Tesoriero Generale, a Monsignor Molinari, ed a Monsignor Governatore di Roma, non s'intendano date, e comunicate, se non che dal primo giorno del prossimo Dicembre, e debbano finire, terminare, e spirare nell'ultimo giorno di Gennaio 1751. di modo che spirato questo giorno, s'intendano le cose ipso facto, & ipso jure risolte, e restituite nello stesso stato, nel quale si trovano prima della sottoscrizione di questa presente nostra Cedola, e non altrimenti.

§. 5. Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surzezione, orrezione, nè d'alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, qualunque validi, validissimi, e giuridichi, anche Jus quesito, e pregiudizio del Terzo possa essere impugnata, moderata, o rievocata, ridotta ad viam Juris, o concedersi contro di essa l'operazione Oris, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti, debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazione de' Reverendissimi Cardinali, Camerlengo di S. Chiesa, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e Giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario. Dichiarando Noi sin d' adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da cadauno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignoratamente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione della presente nostra Cedola di Moto proprio; quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto.

P

10,